

ELENA FASANO GUARINI

ALLA PERIFERIA DEL GRANDUCATO MEDICEO:  
STRUTTURE GIURISDIZIONALI ED AMMINISTRATIVE  
DELLA ROMAGNA TOSCANA SOTTO COSIMO I

La carta che mi è stato cortesemente concesso di presentare in questa sede non è che uno stralcio di un lavoro più vasto, ormai compiutamente elaborato per conto dell'*Atlante Storico Italiano*, ed in attesa di pubblicazione: uno stralcio di una carta giurisdizionale-amministrativa del granducato mediceo sotto Cosimo I.

Occorre premettere un'avvertenza: la Romagna granducale non rappresenta un'unità istituzionale compiuta e distinta nell'ambito dello Stato fiorentino. Essa si inserisce pienamente nelle strutture amministrative generali dello Stato, che la presente carta tende quindi in primo luogo ad illustrare. Ciò non significa che non abbia anche caratteristiche istituzionali proprie, legate alla sua stessa natura geografica montuosa, favorevole allo sviluppo di castelli dominanti ristretti contadi, di aggregati amministrativi lungo le valli, cui la lontananza dalle città conferisce una certa autonomia (1), alla sua posizione marginale nello

---

(1) Sui castelli ed i comuni rurali romagnoli, cfr. J. LARNER, *The Lords of Romagna*, New York 1965, pp. 114-118. La caratterizzazione ivi contenuta delle unità di base delle zone appenniniche nei secoli XIII e XIV resta sostanzialmente valida anche per il periodo successivo al tramonto del feudalesimo ed alla conquista fiorentina. Sullo sviluppo durante il periodo comunale nell'Appennino romagnolo di comuni relativamente autonomi dalle città cfr. anche le osservazioni di C. G. MOR, *Predappio e la genesi dei suoi statuti*, Roma 1941 (estratto dal « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano* », LVIII, p. 35). Sulla viabilità attraverso l'Appennino toscano, cfr. F. BRANDEL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, I, Paris 1966, p. 257.

Stato, difficilmente raggiungibile dalla città dominante, dovendosi per questo superare il crinale appenninico, ed invece aperta in direzione degli Stati della Chiesa, mal protetta da confini che a larghi tratti non erano barriere naturali, e non potevano bloccare il passaggio di banditi e contrabbandieri, né piú legittimi legami tra le popolazioni della zona (2); alla storia, infine, delle diverse parti che la componevano prima della conquista fiorentina ed ai modi ed ai tempi di questa conquista. Ed è ovvio che anche sui caratteri specifici bisognerà soffermarsi.

\* \* \*

I criteri ed i metodi di rappresentazione usati in questa carta non differiscono quasi da quelli che si adotteranno nella redazione della carta generale del Granducato. Si è ritenuta qualità essenziale di una carta storica la sua « leggibilità » immediata, l'evidenza cartografica dei risultati della ricerca. Non sta a me dire se l'intento sia stato raggiunto o no: ma certo alla leggibilità si sono sacrificati numerosi dati non privi di interesse, emersi dalle fonti consultate. Si è dovuto inoltre schematizzare, raggruppando i dati in un numero limitato di categorie fondamentali, cogliere, al di là di una serie di situazioni locali che differiscono per sfumature piú o meno rilevanti, i caratteri generali di un sistema. Sforzo necessario ai fini della rappresentazione cartografica, e forse non improduttivo ai fini della ricostruzione storica.

Oltre agli elementi essenziali del paesaggio, orografici ed idrografici, si sono in primo luogo rappresentati dei confini: confini di Stato tra Romagna toscana e Romagna pontificia; confini tra distretto e contado: distinzione non solo storicamente motivata, ma assai rilevante nel sistema fiscale fiorentino fino all'epoca delle riforme leopoldine (3); confini delle giurisdizioni. Al di là

(2) In diversi statuti si accenna alla frequente contrazione di legami matrimoniali tra abitanti della Romagna granducale ed abitanti delle vicine terre dello Stato della Chiesa: per es. *Legge delli Ornamenti di Monteverchio* del 1547 (Archivio di Stato di Firenze, d'ora in poi A.S.F., *Statuti Comunità Soggette*, 526); *Legge delli Ornamenti di Castel dell'Alpi*, stessa data (A.S.F., *Statuti Comunità Soggette*, 167); *Capituli ordini et Regule sopra il vestire et ornamenti di Dovadola*, stessa data (A.S.F., *Statuti comunità soggette*, 300), ove vengono esplicitamente formulate delle regole particolari per il vestire di coloro che contraggono matrimonio con abitanti degli Stati della Chiesa.

(3) Sulla diversa origine storica di contado e distretto e sui diversi regimi fiscali a cui erano sottoposti l'uno e l'altro, cfr. G. F. PAGNINI, *Della Decima e di varie altre gravetze imposte dal Comune di Firenze, della moneta e della mercatura de' Fiorentini fino al secolo XVI*, I, Lisbona-Lucca 1765. Cfr. anche, per il perdurare e l'aggravarsi

delle svariate denominazioni (4), a cui non sempre corrispondono nel '500 realtà istituzionali diverse, si sono distinti sulla base delle leggi centrali dello Stato e degli statuti locali (5) tre tipi di giurisdizione: meramente civile, civile con giurisdizione criminale parziale, e criminale illimitata (che implica anche la giurisdizione civile nel luogo di residenza del giurisdicente, e spesso si estende su altre giurisdizioni civili). Chi conosca le norme multiformi che nei diversi statuti regolano i poteri dei Rettori ravviserà in ciò una prima schematizzazione. Anche le giurisdizioni civili comportavano infatti generalmente (ed in misure diverse) il potere di infliggere limitate pene pecuniarie e di giudicare quindi infrazioni e crimini minori. Ma mentre questo era semplicemente un potere inerente alla funzione di tutori dell'ordine pubblico esercitata dai Rettori, si è ritenuto opportuno distinguere in modo particolare quelle circoscrizioni in cui il Rettore esercitava una giurisdizione criminale assai estesa, sia pure con l'obbligo (spesso, come si vedrà, di data recente) di deferire ad un altro Rettore alcuni crimini di particolare gravità o di rilievo politico.

Le fonti scritte cinquecentesche, le numerose relazioni di visite di confine e le pratiche relative a contese particolari, doviziosamente conservate all'Archivio di Stato di Firenze (6), non offrono il tracciato completo dei confini del Granducato, ma ne illustrano soltanto quei tratti che furono appunto oggetto di contesa. Esse inoltre sono eccessivamente minuziose, e spesso costruite su punti di riferimento relativamente alterabili (casali, sentieri, alberi, massi, pietre di confine): non è quindi possibile darne una trascrizione cartografica fruttuosa entro il paesaggio

---

di queste differenze nel '700, M. MIRRI, *Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento*, in « Annali dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli », II (1959), ed in particolare le memorie di G.F. Pagnini e di L. Tramontani ivi contenute.

(4) In Romagna si trovano, tra le giurisdizioni criminali, il Capitanato (poi Commissariato) di Castrocaro, il Capitanato di Val di Bagno, il Vicariato di Firenzuola, i Capitanati di Marradi e Palazzuolo, la Podesteria (o Capitanato) di Sestino; tra quelle civili o civili e parzialmente criminali, le Podesterie di Portico, Modigliana, le Podesterie o Uffizialati di Tredozio, Dovadola, Premilcuore, Galeata, Rocca San Casciano, i Vicariati di Badia Tedalda e di Sorbano.

(5) Lo spoglio di L. CANTINI, *Legislazione toscana, I-VIII*, Firenze 1800-1803, va completato, per le leggi in materia giurisdizionale, con lo spoglio delle deliberazioni del Senato dei 48 (A.S.F., *Senato dei 48*, 1-12), delle deliberazioni pubbliche del Magistrato Supremo (A.S.F., *Magistrato Supremo*, 4307-4312), della raccolta di leggi sulle tratte in A.S.F., *R. Consulta (alle Tratte)*, 20-22. Gli statuti delle comunità soggette, che dovevano essere depositati in copia all'Archivio delle Riformazioni, costituiscono un vasto fondo autonomo (A.S.F., *Statuti Comunità Soggette*).

(6) A.S.F., *Archivio dei Confini*; in particolare, per la Romagna, ff. 40-63 (per contese di confine) e f. 266 (estratto di visite di confine, 1570-76).

moderno. Il materiale cartografico reperibile per il secolo XVI, d'altra parte, a partire dalla carta dello Stato di Firenze redatta nel 1584 dal cartografo ufficiale di Francesco I, Stefano Buonsignori (7), è troppo inesatto ed approssimativo perché si possa ricavarne un tracciato sufficientemente preciso dei confini dello Stato. Esso però, a partire dai pochi elementi validi che fornisce — quelli fondati sull'orografia, sull'idrografia e sulla toponomastica — può servire come utile termine di confronto con il materiale cartografico posteriore, ed alla luce di questo diventa più perspicuo. Si è potuta constatare così una sostanziale coincidenza tra i confini cinquecenteschi, e quelli indicati, per l'epoca successiva al Congresso di Vienna, dalla prima carta geodetica della Toscana, quella redatta da Giovanni Inghirami nel 1830; quando coincidenza non vi sia (come accade là dove nuove terre siano state annesse al Granducato dopo la morte di Cosimo I) non è stato eccessivamente difficile risalire dalla carta dell'Inghirami alla situazione cinquecentesca. I confini politici tra le due Romagne, in particolare, erano venuti delineandosi a partire dall'ultimo quarto del secolo XIV, ed avevano raggiunto un assetto stabile dopo il crollo della potenza viscontea, seguito alla morte di Giangaleazzo ed alla sconfitta di Filippo Maria (8). Dopo l'acquisto del piviere di Sestino da parte della Repubblica Fiorentina nel 1520 (9) non vi furono variazioni di confine rilevanti, né contrasti che implicassero spostamenti di sovranità su centri abitati.

(7) S. BUONSIGNORI, *Domini florentini locorumque adiacentium descriptio*, 1584, in R. ALMAGIÀ, *Monumenta Italiae Cartographica*, Firenze 1929, tav. XLVIII. Sul Buonsignori, sulla derivazione della sua carta da quella del Bellarmato del 1532 (per noi inutilizzabile, in quanto regionale e non statale), sulla sua influenza sulle successive rappresentazioni cartografiche della Toscana, cfr. R. ALMAGIÀ, *L'Italia di G. A. Magini e la cartografia dell'Italia nei secoli XVI-XVIII*, Napoli 1922, in particolare pp. 56 e 62-63; *Id.*, *Monumenta Cartographica Vaticana*, II, Città del Vaticano 1949, *passim*; L. GENOVÈ, *La cartografia della Toscana (appunti per un quadro storico)*, in «L'Universo», XIV (1933), p. 7; G. TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana*<sup>2</sup>, I, Firenze 1768, pp. XXIX-XLII. Oltre che alle numerose carte a stampa segnalate dai lavori citati, peraltro tutte derivate da quella del Buonsignori, si è ricorso, come ad un utile termine di confronto più tardo, anche a numerose piante topografiche conservate in A.S.F., in particolare alle Piante dimostrative dei confini del Granducato di Toscana con lo Stato della Chiesa, di Luigi Kindt, 1785 (A.S.F., *Piante R.R. Rendite*, 10 N 130-133); ed alle piante dello stesso in A.S.F., *Piante dei Capitani di Parte*, XVII, 4-7 e *Piante moderne*, sez. XII-XXIV.

(8) Oltre al sempre utile E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, 5 voll., Firenze 1833-1843, cfr. G. MINI, *La Romagna toscana*, Castrocario 1901.

(9) REPETTI, *op. cit.*, V, p. 218.

Con procedimento analogo si sono determinati i confini giurisdizionali. Se di questi non si è trovata alcuna rappresentazione cartografica coeva e se mal ci soccorre, benché si riferisca ad una situazione ben poco mutata, una troppo inesatta *Carta giurisdizionale del Granducato secondo lo stato presente* del 1758 (10) è possibile tuttavia trarre dai censimenti, dagli estimi, dagli statuti cinquecenteschi (11) gli elenchi dei luoghi compresi in ogni giurisdizione: ed un confronto tra questi e quelli che si ricavano dai regolamenti delle comunità leopoldine (12) permette di constatare che le seconde furono sostanzialmente costruite sulla base delle prime, talora mediante raggruppamenti e suddivisioni facilmente determinabili. È dunque lecito risalire ai confini delle giurisdizioni cinquecentesche da quelli delle comunità leopoldine, tracciati subito dopo la loro istituzione, non senza numerosi errori, da uno dei Giachi nelle sue carte manoscritte (13) e, con ormai sicura precisione, dall'Inghirami nel 1830 (14).

Certo la stessa gelosa cura con cui Cosimo I vegliava sullo stato dei confini, imponendo dal 1570 alle comunità il compito di compierne una visita annuale sotto il controllo del Podestà, e di restaurare i termini deteriorati o rimossi (15) rievoca la realtà quasi quotidiana nel '500 (e certo non esclusiva della Romagna o del Granducato) (16) di contese di un carattere e di una portata diversi, non solo tra stati, ma anche tra comunità dello stesso stato, soprattutto dove, proprio come nella regione che ci interessa, si estendevano intorno ai centri abitati vasti spazi vuoti, ma economicamente e socialmente non irrilevanti, di terre comunali prative e boschive: erano allora travalicamenti di uomini ed animali su terreni di comunità confinanti, facilitati dalla stessa

(10) A.S.F., *Reggenza*, 196 ins. 3.

(11) Gli statuti delle podesterie e dei vicariati spesso indicano i luoghi che vi sono compresi; gli estimi erano raggruppati per podesteria o vicariato (A.S.F., *Decima Granducale*); nei due censimenti fatti nel sec. XVI (nel 1551, Biblioteca Nazionale centrale di Firenze, d'ora in poi B.N.F., *Magliab.*, II, 1, 120; nel 1558-1562, A.S.F., *Misc. Medicea*, 305) i luoghi sono raggruppati pure per circoscrizione giurisdizionale-amministrativa.

(12) A.S.F., *Leggi e Bandi*, 1773-1783.

(13) B.N.F., *Carte mss.*, A 1, 13, 45 e 46; sui Giachi cfr. G. BARBIERI, *Una raccolta di carte manoscritte della Toscana nella Biblioteca Nazionale di Firenze*, in « Rivista Geografica Italiana », LIV (1947), pp. 188-192.

(14) G. INGHIRAMI, *La Toscana divisa in Comunità*, Firenze 1830 (Istituto Geografico Militare di Firenze, coll. *Pasqui*, 16).

(15) CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., VII, p. 212: « Ordine delle Comunità di far la visita dei confini », 12-IV-1570.

(16) Cfr., per il vicino territorio lucchese, M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del '500*, Torino 1965, pp. 337-339.

incerta coscienza che gli abitanti avevano dei propri diritti, fondati spesso non su documenti scritti o profondamente incisi nel paesaggio, ma su vaghe tradizioni orali; erano annose contese di confine, spesso solo temporaneamente risolte dall'arbitrato delle magistrature centrali dello Stato. Di questa mobilità dei confini confessiamo di non aver potuto tener conto. Né abbiamo tenuto conto dei possibili spostamenti di frazioni abitate o di poderi tra un comunello e l'altro, che potrebbero averne modificato lievemente l'estensione. In alcuni casi, poi (assai pochi nella Romagna granducale), l'antico confine giurisdizionale, non deducibile in alcun modo da quelli delle comunità leopoldine, non ha potuto essere ricostruito, ed è stato arbitrariamente completato con linee rette, o tralasciato (17). Bisognerà dunque tener presente che, anche se non si è ritenuto utile sottolinearlo con mezzi cartografici, le linee di confine sono state tracciate con un margine di approssimazione, che si ritiene modesto e quasi sempre cartograficamente irrilevante, quando venga ridotto a scala 1/250.000.

Si sono indicate inoltre le sedi dei capoluoghi di giurisdizione: mentre il colore del simbolo che le contrassegna richiama il tipo della giurisdizione (civile, criminale, o civile e parzialmente criminale), la forma rinvia ad un altro ordine di problemi: alla qualità del giudicante, ed al modo della sua elezione. I Rettori delle giurisdizioni criminali della Romagna, ad eccezione del Capitano di Marradi e Palazzuolo, erano tra quelli che venivano eletti personalmente (« a mano ») dal Granduca. Pur scelti nel più rigoroso rispetto delle leggi che regolavano l'attribuzione delle cariche giurisdizionali, fra i cittadini fiorentini « seduti » o « veduti di Collegio », ossia fra gli abili a conseguire gli uffici maggiori, pur membri, dunque, della vecchia aristocrazia fiorentina (18), essi diventavano di fatto dei funzionari, sottoposti al controllo diretto del Granduca, cui spettava di prolungarne talora la carica e di regolarne la successiva carriera (ormai di tipo sostanzialmente burocratico) nella quale uffici giurisdizionali pe-

---

(17) Si sono tralasciati nel caso dell'Uffiziato di Montalto; tracciati arbitrariamente con un segmento di retta tra Portico e Tredozio.

(18) *Registro legale delle Tratte, delle leggi et ordini per conseguire tutti i magistrati della città di Firenze di Michele Paci*, 1595, B.N.F., *Magliab.*, XXX, 226, cc. 11-33; cfr. anche il contributo assai utile e preciso di A. D'ADDARIO, *Burocrazia, economia e finanze dello stato fiorentino alla metà del '500*, in « *Archivio Storico Italiano* », CXXI (1963), pp. 362-455; in particolare per il sistema delle tratte p. 428, n. 45.

riferici potevano alternarsi a cariche, assai meno retribuite ma piú onorifiche, entro l'apparato centrale dello Stato (19). Anche i Rettori delle giurisdicenze civili e di alcune giurisdizioni criminali meno importanti, come, in Romagna, il Capitanato di Marradi e Palazzuolo, dovevano essere cittadini fiorentini e « veduti di collegio », ma venivano estratti a sorte dalle diverse borse dei cittadini, preparate nel corso dei periodici « squittinii ». Questa distinzione di principio, in apparenza cosí netta, all'epoca di Cosimo I non lo era piú nella pratica, per un fenomeno il cui significato politico-sociale sarebbe interessante approfondire: si dava assai spesso il caso che i « tratti » rifiutassero l'ufficio. E poiché dopo quattro rifiuti consecutivi la nomina spettava al Granduca, era questi che spesso sceglieva i Podestà, commisurando ovviamente l'importanza del personaggio a quella della carica (20). Rettori criminali e rettori civili delle categorie esaminate provenivano dunque tradizionalmente dalla stessa classe dirigente e tendevano ad inserirsi nella stessa burocrazia. Degli uni come degli altri erano stabiliti centralmente i compiti, essenzialmente rappresentativi, la « famiglia » (cioè il seguito di notai con funzioni giurisdicenti, di cancellieri e di fanti o sbirri, che dovevano condurre con sé), le prerogative e gli stipendi; e di tutto ciò gli statuti locali si limitavano a prendere atto. Nel 1546, inoltre, proprio Cosimo I, in un *Bando sopra i Rettori che vanno in Ufficio* (21), dopo aver riveduto le norme che essi avrebbero dovuto rispettare nell'esercizio delle loro funzioni, imponeva significativamente un nuovo tipo di diaframma tra questi Rettori e le comunità, stabilendo che il pagamento dei salari non avvenisse piú direttamente, come nel passato, ma attraverso la magistratura fiorentina dei Cinque Conservatori del Contado e Distretto di Firenze: garanzia non solo, come è ovvio, di una piú rapida e regolare corresponsione dell'assegno dovuto, ma anche

(19) Uno studio sulla composizione della burocrazia medicea è ancora da fare. Sulla trasformazione dell'aristocrazia politica fiorentina in aristocrazia burocratica (*Amtsaristokratie*) all'avvento del Principato, sono tuttavia fondamentali le indicazioni generali di R. VON ALBERTINI, *Das Florentinische Staatsbewusstsein im Übergang von der Republik zum Prinzipat*, Berna 1955, pp. 274-282. Per alcuni esempi particolari di « carriere burocratiche » cfr. quella di Luigi Guicciardini, *ibid.*, p. 272, e quella di Bernardo Segni, in M. LUPO GENTILE, *Studi sulla storiografia fiorentina alla Corte di Cosimo I de' Medici*, Pisa 1905, pp. 29-30.

(20) Le nomine dei giurisdicenti fatte dal Granduca, dai suoi consiglieri e dal Luogotenente sono registrate nelle Delibere pubbliche del Magistrato Supremo (A.S.F., *Magistrato Supremo*, 4307-4312).

(21) CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., I, p. 276 ss.

di un piú accentuato distacco del giurisdicente dalle comunità sottoposte alla sua giurisdizione. Per queste analogie, e perché d'altra parte i simboli cartografici che designano le giurisdizioni criminali e quelle civili (cioè quelle i cui giurisdicenti, con l'unica eccezione che abbiamo visto, sono eletti e quelle i cui giurisdicenti sono tratti) si distinguono già per il colore, non si è creduto opportuno dar loro anche una forma diversa: le sedi dei primi così come quelle dei secondi sono contrassegnate da cerchi.

Ben diverse erano le qualità del giurisdicente ed i modi della sua nomina in quelle giurisdicenze (per lo piú unicamente civili) che piú tardi furono dette « Ufficiali » e che nel '500 vengono ancora chiamate podesterie, vicariati o semplicemente banchi. Amministravano qui la giustizia non già dei cittadini fiorentini « veduti di collegio », ma dei semplici notai, che, se talvolta potevano avere la cittadinanza fiorentina, piú spesso provenivano dal contado o dal distretto e pur essendo immatricolati nell'Arte dei Giudici e Notai di Firenze erano esclusi dalla professione e dagli uffici nella città dominante (22). La loro nomina non spettava agli organi centrali delle tratte: se talvolta dipendeva direttamente dal Granduca (è il caso del Vicario di Verghereto, simbolo quadrato), piú spesso era prerogativa di un altro capitano o podestà, che in pratica « vendevano » il banco (è il caso di Dovadola, Premilcuore, Rocca San Casciano, dove l'ufficiale veniva nominato dal Podestà di Portico, così come di Galeata e di Tredozio, dove l'ufficiale viene nominato dal Capitano di Castrocaro (23); il simbolo usato è il rombo). Talvolta infine una comunità o gruppo di comunità aveva conservato, in base alle capitolazioni risalenti al momento della sottomissione al dominio fiorentino, o per « grazie » sopravvenute, il diritto di eleggersi autonomamente il proprio giurisdicente (è il caso di Badia Tedalda,

(22) *Statuta Universitatis Judicum et Notarium civitatis Florentiae die tringinta mensis Maji 1566 ab incarnat.*, in CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., VI, pp. 171-276; in particolare cfr. p. 271, ove si definiscono i privilegi dei notai di Dovadola, Galeata, Portico, Tredozio, Rocca San Casciano, comprese tra quelle terre che hanno conservato il privilegio di immatricolare direttamente i propri notai. Per i notai di Montalto e di Sorbano, oltre alle Delibere pubbliche del *Magistrato Supremo*, cit., cfr. anche A.S.F., *Tratte*, 943 (« Fascio di carte relative all'elezione degli ufficiali di Boibò, Montalto, Sorbano ed altri luoghi dal 1571 al 1730 »). Fino al 1600 circa i notai giurisdicenti in Romagna provenivano da luoghi assai prossimi: a Montalto e Montebuono, ad esempio, i notai che si succedono tra il 1571 ed il 1574 sono originari di Rocca San Casciano, di Galeata, di Pianettoli, di San Piero in Bagno, di Santa Sofia. Le cose cambiano all'inizio del secolo XVII: vengono allora reclutati notai provenienti anche dalle zone piú lontane dello Stato fiorentino, purché si tratti di notai immatricolati a Firenze.

(23) A.S.F., *Senato dei* 48, 5 (*Atti pubblici 1542-1549*), c. 10 ss.

Sorbano, Montalto (24); il simbolo usato è quello della parziale autonomia giurisdizionale, la torretta). Queste giurisdizioni minori sono numerose in Romagna, così come in tutte le regioni in cui le difficoltà di comunicazione, « il paese sconcio et le vie captive » (25), rendevano auspicabile per le popolazioni locali, anche se finanziariamente gravoso, un decentramento dei banchi di giustizia: questi notai, legati, salvo alcune eccezioni, da un rapporto finanziario diretto ed incerto alla comunità in cui amministrano la giustizia, rappresentano un personale giurisdizionale di grado inferiore, escluso dal circolo della burocrazia centrale dello Stato. Accanto ai giudici e notai fiorentini che seguono i maggiori giurisdicenti ed a cui si aprono varie possibilità di incarichi pubblici sia negli uffici « intrinseci » della città che in quelli « estrinseci » del contado e del distretto, si intravede in Romagna una schiera di meno fortunati colleghi del distretto, protesi a postulare incerte cariche giurisdizionali periferiche, non sempre molto remunerative, né prestigiose agli occhi della popolazione locale: « ... molte volte uno Vicario electo non è stato in l'ufficio suo uno mese, che'l viene altri a domandar l'electione con far pratiche grandi per quella ottenere, il che pare dishonesto ... », constatano gli statuari di Sorbano nel 1536, e vietano rigorosamente di sollecitare l'ufficio di Vicario prima che siano trascorsi cinque mesi dall'elezione del notaio precedente (26).

Si sarebbe potuto indicare con un rilievo particolare anche l'unica sede d'appello esistente in Romagna, quella di Castrocaro. Non si è ritenuto opportuno farlo non solo per non affollare eccessivamente di simboli la carta (ragione addotta a giustificare troppe rinunce!), ma anche perché sotto Alessandro e Cosimo I, con le due riforme della Ruota di Firenze, che estendevano a tutto il dominio la competenza della magistratura d'appello della città dominante, il regime degli appelli era venuto nettamente centralizzandosi. Il tribunale d'appello di Castrocaro non era una

(24) Per Badia Tedalda cfr. A.S.F., *Magistrato dei Nove*, f. 933 (*Memoriali spediti 1559-1560*), c. 1 ss.; per Sorbano cfr. *Statuto del 1466*, in *Statuti Comunità Soggette*, 88, c. 44; per Montalto cfr. *Senato dei 48*, 6, c. 43.

(25) *Statuto di Sorbano 1466*, cit.

(26) *Statuto di Sorbano 1556*, in A.S.F., *Statuti Comunità Soggette*, 88, c. 71. In altri casi, tuttavia, non era facile trovare un giurisdicente locale: cfr. *Supplica degli uomini della Badia Tedalda*, 28 novembre 1559, in *Magistrato dei Nove*, 933, c. 1, dove si parla della « difficoltà in trovare chi accetti tale officio rispetto a' pochi emolumenti ».

sede esclusiva, ma semplicemente alternativa a quella di Firenze: non rappresentava una eccezione al sistema, ma semplicemente una concessione alle esigenze locali nel quadro del sistema (27). Si sono invece indicate quelle comunità in cui doveva ancora esistere all'epoca di Cosimo I il diritto di appellarsi agli Anziani, ai Consiglieri, o ad altri organi dirigenti locali: altra forma di parziale autonomia giurisdizionale, che è giusto indicare, insieme al diritto di eleggere localmente il giudicante, e con lo stesso simbolo (torretta) (28).

Carta giurisdizionale-amministrativa, si è detto. I Rettori, infatti, come si è già accennato, non erano dei meri giudicanti, ma, nel senso più lato, i rappresentanti dell'autorità centrale dello Stato nel contado e nel distretto: dovevano far eseguire le ordinanze ed i decreti del Granduca e delle magistrature fiorentine, vegliare sulla conservazione del dominio (presiedere per esempio, come si è visto, o personalmente o delegando il proprio notaio, alla visita annuale dei confini), controllare il buon funzionamento degli organi amministrativi locali (presiedendo, per esempio, ai consigli di podesteria o di vicariato). La carta inoltre tiene conto anche di una nuova istituzione di carattere prettamente amministrativo, introdotta proprio da Cosimo I: delle cancellerie dipendenti dal Magistrato dei Nove Conservatori della giurisdizione e del dominio di Firenze. Quali fossero i compiti specifici di controllo di questo nuovo organo amministrativo, e quale il significato storico del suo emergere si cercherà di chiarire in seguito. Basti qui precisare che non si sono tracciati i confini delle cancellerie cinquecentesche, che inglobavano generalmente più podesterie, coprendo con una rete quasi senza lacune l'intero territorio fiorentino, sia per l'esiguità del materiale coevo sulla cui base si

(27) Sulle riforme del Tribunale della Ruota cfr. CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., I, p. 40 (riforma del 14 maggio 1532) e I, p. 205 (riforma del 31 maggio 1542); cfr. anche A. ANZILOTTI, *La costituzione interna dello Stato Fiorentino sotto il Duca Cosimo I de' Medici*, Firenze 1910, p. 84 ss. Per il regime degli appelli in Romagna, cfr. la riforma del Capitanato di Castrocaro del 23 agosto 1542, in A.S.F., *Senato dei 48*, cit., 5, c. 10 ss.; gli appelli contro le sentenze degli ufficiali di Galeata, Tredozio, Montalto, del Capitano di Palazzuolo e Marradi e del Podestà di Modigliana avrebbero potuto essere presentati « in facultà et electione dell'appellante » o presso i giudici delle prime appellazioni di Firenze o presso il Capitano di Castrocaro. Gli appelli contro le sentenze di quest'ultimo, invece, avrebbero dovuto essere presentati a Firenze.

(28) Se l'esistenza del diritto di appello ai Priori ed al Gonfaloniere è attestata per Modigliana ancora dallo Statuto civile del 1551 (A.S.F., *Statuti Comunità Soggette*, 440); se lo Statuto di Castrocaro del 1513 specifica ancora che esiste il diritto di appellarsi « ad Consiliarios et Officium Consiliariorum Communis Castrici » (A.S.F., *Statuti Comunità Soggette*, 208, p. 99) negli altri casi (Portico, Primalcuore, Galeata)

sarebbe dovuto ricostruirli, sia per evitare le difficoltà di lettura cartografica che avrebbe potuto creare l'accostamento di un numero eccessivo di linee. Ci si è limitati ad indicare le sedi in cui già all'epoca di Cosimo I risiedeva un Cancelliere dei Nove (29).

Organi amministrativi centrali, dunque: ma accanto a questi continuano ad avere un'esistenza, sia pur controllata e limitata dall'alto, anche degli organi amministrativi locali, che la carta deve indicare. Lo stesso sistema giurisdizionale fiorentino, del resto, fondato sul rispetto degli statuti locali, la cui molteplicità e contraddittorietà verrà ancora illustrata e deprecata due secoli più tardi dal movimento riformatore toscano (30) presupponeva degli organismi locali attraverso i quali le comunità potessero modificare o confermare i propri statuti sia pure entro i limiti più ristretti consentiti dalle nuove disposizioni di Cosimo I (31). Anche alla luce del suo sistema fiscale lo Stato fiorentino appariva come « un aggregato » di comunità (scriverà nel 1771 Gian Francesco Pagnini) ognuna delle quali doveva contribuire alle spese generali dello Stato, a quelle particolari del vicariato e della podesteria di cui faceva parte, e far fronte « alle sue occorrenze per così dire private » (32). Le imposte, nel distretto, non erano stabilite e riscosse da un organismo centrale: l'ammontare delle spese dello Stato veniva distribuito sugli estimi dei vicariati e delle podesterie, in proporzione alle loro masse (33);

---

diritti analoghi sono attestati dagli statuti trecenteschi o quattrocenteschi. Ho deciso tuttavia di indicarli sulla carta perché non risultano revocati in alcuna riforma successiva, e perché la sopravvivenza di istanze d'appello comunitative al tempo di Cosimo I è rivelata, oltre che dal caso specifico di Modigliana, dalle *Provvisioni concernenti l'amministrazione della buona giustizia nelle cause criminali del 19 novembre 1569* (A.S.F., *Magistrato Supremo*, 4312). È chiaro però che quelle locali erano tutt'al più istanze d'appello alternative a quelle di Firenze e di Castrocaro.

(29) *Lista dei funzionari eletti in diverse sedi da S.A.S. con le provvisioni che li riguardano*, in *Libro di istruzione per i Cancellieri*, 1575 (A.S.F., *Magistrato dei Nove*, 3595). La lista indica i cancellieri eletti a partire nella maggior parte dei casi dal 1573; per gli anni precedenti cfr. anche le *Deliberazioni del Magistrato dei Nove* (A.S.F., *Magistrato dei Nove*, 1-16).

(30) *Relazione delle Magistrature della Città di Firenze, fatta l'anno 1763*, a cura di Pompeo Neri, in A.S.F., *Segreteria di Gabinetto*, 122, cc. 37-46.

(31) Cfr. D. MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana Medicea*, Milano 1965, pp. 47-48.

(32) *Delle gravanze che si pagano dai lavoratori del contado fiorentino sulle terre che essi lavorano*, in MIRRI, *Un'inchiesta toscana*, cit., p. 519.

(33) Cfr. *Tassa e Regola Universale distribuita in tutto il Dominio di Sua Eccellenza Ill.ma secondo le Regole degli Estimi delle Comunità e luoghi del detto Dominio adì 8 di gennaio 1557, con la quale regola, per sopra la qual tassa si debbono per l'avvenire distribuire tutte le spese che si doveranno pagare con la borsa universale*, in A.S.F., *R. Consulta*, 454, c. 437 ss. Le voci che compaiono per la Romagna e che rappresentano quindi le unità amministrative che facevano direttamente capo alle Magistrature centrali di Firenze senza altri organismi intermediari,

i consigli di vicariato o di podesteria le distribuivano a loro volta sugli estimi delle comunità che comprendevano, e queste procedevano analogamente verso i popoli o i comunelli di cui erano composte. Le antiche comunità, chiariscono i regolamenti leopoldini, « circoscritte e determinate dai loro rispettivi estimi », venivano « riguardate e trattate nelle particolari Amministrazioni comunitative come tanti patrimoni ed aziende diverse e separate tra di loro » (34). Ai loro organi spettavano dunque, oltre alla redazione degli statuti, alcuni compiti fondamentali: la compilazione degli estimi, che, nel distretto, era ancora decentrata e condotta secondo criteri assai eterogenei (35); l'amministrazione dei beni comunitativi (terre, mulini, osterie, censi e gabelle lasciati in godimento alle popolazioni locali), i cui proventi venivano destinati in massima parte al pagamento delle imposte dovute alla città dominante ed in minima alle spese locali, nelle quali Cosimo ed i suoi consiglieri imponevano una rigorosa economia. Quando questi proventi, come accadeva generalmente nel '500, fossero insufficienti a coprire le spese, spettava agli organi comunitativi la imposizione e riscossione di tasse sulle proprietà e sulle teste. Si creava così tutta una gerarchia di camerlenghi periferici, talvolta nominati dal centro, più spesso elettivi, ma sempre responsabili di fronte alle autorità di Firenze della buona amministrazione finanziaria delle zone di loro pertinenza e soprattutto della riscossione delle imposte ed assai spesso perseguiti per la fallacia dei loro conti o per il ritardo dei loro pagamenti (36): i camerlenghi dei Vicariati o Capitanati dovevano riscuotere da quelli delle Podesterie; questi da quelli dei « Comuni generali, Leghe o Pivieri », i quali, infine, riscuotevano dai « Camerlenghi e Rettori dei popoli » (37). Anche il sistema di percezione delle imposte indirette dello Stato fiorentino, pur distinto dal precedente, rinviava ad una gerarchia di autorità periferiche legate agli organi locali di podesteria o comunità. Così per esempio, istituendo la

---

sono i capitanati di S. Maria in Bagno, Sestino, Castrocaro, Marradi, Palazzuolo, il vicariato di Firenzuola, le podesterie di Sorbano, Dovadola, Tredozio, Portico, Rocca San Casciano, Galeata, Modigliana, Montalto.

(34) La formula è abituale nei regolamenti comunitativi (cfr. A.S.F., *Leggi e Bandi*, I-VIII, *passim*).

(35) Cfr. *Discorso sopra gli estimi e spese universali o balzelli dello Stato di Firenze e Pisa*, di Niccolò Carducci (1566), in A.S.F., *Stroziane*, XV, 74.

(36) Frequentissime sono le condanne e le grazie corrispondenti a camerlenghi comunitativi nei *Partiti dei Nove*, cit.

(37) *Decreto di Istituzione del Magistrato dei Nove*, 26 febbraio 1559 (1560), in B.N.F., *Stroziani*, II, III, 367, c. 51 ss., in particolare paragrafi 5-9.

nuova gabella delle macine, il 9-XII-1553, Cosimo I, perché non risultasse « frustatorio e inutile » quanto si era disposto e ordinato circa l'esazione della gabella, decretava che il Provveditore generale della Gabella deputasse dei Camerlenghi generali in alcune giurisdizioni (per la Romagna unicamente a Castrocaro ed a Bagno); e che il Rettore del criminale facesse poi eleggere « da quella comunità dove e' farà la ... residentia et vi renderà ancora ragione nel civile, che sarà quella dove egli habiterà con la sua corte (...) due dei principali et piú qualificati huomini che vi si troveranno ». Insieme a questi ed al Camerlengo generale avrebbe quindi dovuto deputare « quel numero di Camerlenghi particolari che per comodità de' popoli, oltre al general soprascritto gli parranno esservi necessari (...) potendone deputare uno per Podesteria o per Comune et in piú Comuni uno » (38).

Le comunità, dunque, continuano a costituire, nel periodo dell'accentramento e dell'assolutismo mediceo, l'unità amministrativa di base dello Stato fiorentino. Oltre che ai compiti fiscali che sono stati illustrati, i loro organi dovevano provvedere alle numerose esigenze della vita locale, tanto piú vivaci nelle zone montuose e periferiche come la Romagna: alla denuncia dei malefici ed alla polizia campestre (cui talvolta poteva unirsi la giurisdizione in materia di danno dato), alla regolamentazione dello sfruttamento dei beni comuni e del piccolo commercio locale, alla nomina, quando la comunità poteva permetterselo, del medico, del maestro di scuola, del predicatore per la Quaresima. Intorno al Consiglio generale, costituito assai diversamente nelle diverse comunità, come si avrà modo di chiarire in seguito, ed al consiglio ristretto degli Anziani, ai Priori ed al Gonfaloniere, si articolava così una serie piú o meno lunga di uffici locali: quelli del cancelliere, del camerlengo, dei massari, degli arbitri, viarii, campai, sindaci dei malefici, ufficiali delle gabelle, messi e così via. Non è certo questa la sede opportuna per esaminare il funzionamento dei singoli uffici comunitativi, che non sembrano del resto differire in modo rilevante dagli analoghi uffici di altre comunità non toscane (39). Ma, per i nostri intenti, vale la pena di osservare come queste forme organizzative fossero varie

(38) CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., II, p. 329 ss.

(39) Per limitarsi a zone prossime, cfr. C. DE STEFANI, *Ordini amministrativi dei Comuni di Garfagnana dal XII al XVIII secolo*, in « Archivio Storico Italiano », IX (1892), pp. 31-66; A. SORBELLI, *Il comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV*, Bologna 1910, pp. 125-129.

non solo al livello dell'articolazione dei diversi uffici o della composizione dei Consigli, ma anche e soprattutto dei rapporti intercorrenti tra podesterie e comunità, tra comunità e comunelli che ne son parte. Se per chiarire il funzionamento degli organi locali si può essere indotti a ricorrere, come si è fatto, a relazioni o raccolte di materiale storico settecentesche, sarebbe certamente prova di mancanza di senso storico applicare senza ulteriori chiarimenti alla situazione cinquecentesca il limpido ed omogeneo linguaggio amministrativo che ritroviamo in quelle, già permeato di cultura illuministica ed improntato ad una nuova volontà uniformatrice e riformatrice. In realtà la terminologia amministrativa del '500 è assai più incerta e confusa, soprattutto al livello dell'organizzazione comunitativa di cui ora ci si occupa. I termini di « comune », « villa », « popolo », « comunità », « università », « podesteria », si alternano e sovrappongono variamente, spesso anche per indicare la stessa unità amministrativa: indice non soltanto dello svuotarsi di alcune forme storiche risalenti ad un passato non recente, ma anche del coesistere di strutture comunitative eterogenee e non sempre chiaramente definite attraverso rapporti interni inalterabili. Per quanto possibile si è cercato di identificarle e chiarirle, al di là delle incertezze terminologiche, attraverso l'esame degli statuti locali: ed è stata forse la parte più impegnativa del lavoro. Schematizzando, si sono distinti due « tipi » di strutture comunitative. Talvolta la circoscrizione giurisdizionale (è il caso, ad esempio, del Capitanato di Val di Bagno) è un aggregato di centri minori (contrassegnati con crocetta nera): antichi castelli o anche ville aperte, che conservano una discreta autonomia, cioè hanno estimo e proventi propri (40), uffici propri e talora anche un proprio statuto rurale. Essi tuttavia hanno in comune non soltanto un giudice ed un consiglio di podesteria (o vicariato, o capitanato) costituito su basi sostanzialmente paritetiche, ma anche uno statuto giurisdizionale, che comporta non soltanto le stesse leggi civili e criminali, ma anche le stesse regole amministrative, gli stessi ordinamenti interni. In alcuni casi l'autonomia può essere ancora maggiore ed un antico castello (se ne è allora sottolineato il nome) può aver conservato uno statuto giurisdizionale particolare, distinto da quello della podesteria. Oppure (ecco il secondo tipo

---

(40) *Elenchi di Proventi di Comunità dal 1550 al 1567*, in A.S.F., *Magistrato dei Nove*, 3629.

di struttura, evidente per esempio a Castrocaro ed a Modigliana) un castello (che è anche una sede giurisdizionale) ha conservato una antica supremazia sulle ville del suo contado (contrassegnate da circolo nero con punto interno), che si manifesta attraverso il suo predominio nel Consiglio e negli uffici della comunità (il termine in questo caso si può senz'altro usare) cui compete l'amministrazione ormai centralizzata dei proventi e la compilazione dell'unico estimo. Si tratta, è bene ripeterlo, di uno schema: alcuni casi vi rientrano soltanto mediante una forzatura. Così per esempio i comuni dell'Università di Galeata o di quella di Marradi mantengono estimi distinti e partecipano su una base in certa misura paritetica agli uffici ed al Consiglio della podesteria (perciò sono stati contrassegnati con la crocetta), ma i loro proventi sono centralizzati (41).

\* \* \*

Illustrare gli aspetti tecnici di una carta storica, i criteri seguiti per elaborarla, la sua leggenda, come finora abbiamo fatto, non è introduzione sufficiente alla sua lettura. I fenomeni rappresentati mediante i simboli cartografici non riacquistano il loro significato pieno se non quando vengono reintegrati nei processi storici da cui sono stati astratti. Ma in questa sede, è quasi superfluo dirlo, si potranno sollevare soltanto alcuni problemi, senza risolverli: la carta e la ricerca che ne ha posto le basi non hanno mai preteso di essere se non un contributo assai parziale ed uno strumento per una storia esauriente della genesi e dello sviluppo delle strutture amministrative dello stato territoriale di Firenze.

Converrà in primo luogo giustificare la scelta della data della carta, che, per quanto possibile, intende fornire una rappresentazione sincronica delle strutture amministrative della Ro-

---

(41) Non è stato possibile individuare tutti i comunelli, le ville, le balie citate da censimenti, statuti, estimi. Tuttavia con l'aiuto del *Dizionario Geografico* del REPETTI, cit., e di una carta idrografica di INGHIRAMI all'1/100.000 (Istituto Geografico Militare di Firenze, coll. Pasqui, 17) sono riuscita a rintracciare, ed a riportare sulla carta storica, sia pure con un margine di approssimazione per quanto riguarda la loro posizione esatta, il 90% dei luoghi citati dalle fonti usate. Il mio corapito è stato però forse più facile di quello analogo affrontato da L. GAMBÌ, *Il Censimento del Cardinale Anglico in Romagna nell'anno 1371*, in « Rivista Geografica Italiana », LIV (1947), pp. 221-249: molte « ville » nominate dall'Anglico non compaiono infatti più nelle fonti cinquecentesche, o perché si tratti di villaggi abbandonati, o perché siano state inglobate in un'unica unità amministrativa con il castello da cui dipendono.

magna granducale alla morte di Cosimo I (1574). Non è molto difficile farlo: già più di cinquant'anni fa l'Anzilotti aveva indicato nel regno di Cosimo I il periodo in cui si instaura in Toscana lo Stato assoluto, ed alla costituzione di questo aveva consacrato uno studio ancora oggi fondamentale (42). Non minor rilievo all'opera del Granduca in campo istituzionale danno i saggi del Marrara, uno dei pochi studiosi che si siano recentemente occupati della storia del granducato mediceo nel '500 (43). Basta del resto un confronto dei dati su cui si fonda la nostra carta con quelli che si ricavano da una *Relazione degli uffici e degli impiegati del governo di Toscana* al tempo degli ultimi Medici, stesa nel 1765 (per non citare che la più tarda e, per quello che ci riguarda, la più completa, di una serie di descrizioni analoghe delle istituzioni del Granducato) (44), per constatare la continuità istituzionale, almeno per quanto riguarda il governo periferico dello Stato, tra il Granducato di Cosimo e quello dei suoi successori. Stessa ripartizione dello Stato in giurisdizioni maggiori e minori, la cui estensione, per quanto riguarda la Romagna granducale, non è quasi variata dall'epoca di Cosimo I; stesso sistema di elezione dei giudicanti « per grazia » e « per tratta », con la sopravvivenza delle stesse forme di autonomia giurisdizionale che ritroviamo nel '500; ed infine stesso sistema comunitativo. « E poiché oltre alla cura della Giustizia vi è quella riguardante l'Interesse del Principe e della buona Economia dei medesimi Popoli, vengono questi distinti in tante Comunità, alle quali restano deputati due Ministri ... uno con titolo di Cancelliere, a cui si aspetta sostenere i Diritti del Principe e provvedere ai bisogni delle Comunità ad esso commesse. L'altro, con titolo di Camarlingo, ed a questi incumbe il riscuotere tanto quello che è dovuto al Sovrano, quanto quello che alle Comunità si appartiene » (45).

Non si vuole naturalmente negare che tra i due momenti ci siano state modifiche parziali del sistema, talvolta attinenti alla storia puramente locale, talaltra originate anche da una precisa

(42) ANZILOTTI, *La costituzione*, cit.

(43) D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma Senese*, Siena 1961, pp. 167-203; Id., *Studi giuridici*, cit.

(44) *Ministero civile per le Iurisdicenze del dominio fiorentino al tempo di Cosimo III e Giovan Gastone I granduchi di Toscana*, di G. M. (1765), in A.S.F., *Segreteria di Gabinetto*, 123. Per una lista di altre relazioni analoghe, cfr. D'ADDARIO, op. cit., pp. 394-396, nota 3.

(45) *Ministero civile...*, cit., c. 2.

volontà politica dei Granduchi, desiderosi, ad esempio, di intensificare, mediante l'aumento del numero dei cancellieri e la nomina diretta di diversi camerlenghi, il controllo sulle comunità. Ma non vi fu alcun mutamento di tendenza, alcuna volontà di riforma, che si traducesse in una trasformazione rilevante delle istituzioni. Vi fu, in realtà, un processo nuovo che incise in modo rilevante sulle istituzioni politiche toscane tra il XVI ed il XVIII secolo: quello delle nuove infeudazioni, iniziate da Cosimo I e proseguite con ben altra ampiezza dai suoi successori (46). Ma esso non toccò la Romagna granducale: se si disegnasse una carta giurisdizionale ed amministrativa del Granducato all'epoca, per esempio, della Reggenza, nessun altro simbolo di dominio feudale dovrebbe essere affiancato a quello della Contea di Carpegna, che compare ai margini della nostra carta e che sarebbe a sua volta destinato a sparire. Carpegna, infatti, non era un feudo granducale, né vassallo già della Repubblica fiorentina, ma semplicemente un feudo pontificio accomandato a Firenze dal 1489 (47). Né i granduchi riuscirono ad impossessarsene quando si estinsero i discendenti diretti dei Conti, nel 1738, nonostante la clausola contenuta nel patto di accomandigia secondo la quale, in tale evenienza, la contea sarebbe stata ereditata dalla Repubblica di Firenze. Diversamente da quanto avevano fatto in casi simili in Maremma, i pontefici infatti si opposero all'annessione, e si impegnarono contro i granduchi in una lunga contesa, rivelatrice dell'incertezza di questo unico legame di Firenze con l'antico mondo feudale che premeva i confini del suo Stato in Romagna (48).

Strutture giurisdizionali ed amministrative dello Stato assoluto mediceo nel momento in cui esso fu instaurato; strutture

(46) Cfr. *Feudi concessi da' Serenissimi Granduchi di Toscana con la descrizione dei medesimi e con le loro investiture sino ai tempi moderni*, in A.S.F., *Auditore delle Riformagioni*, 288. Gli atti di investitura sono contenuti in *extenso* nei *Libri Privilegiorum* (per l'epoca di Cosimo I, A.S.F., *Pratica Segreta*, 186-188).

(47) Per le clausole del patto di accomandigia, all'atto del suo rinnovo, 19 ottobre 1513, cfr. A.S.F., *Capitoli*, 47, c. 85 ss. Sul carattere dei patti di accomandigia, sul loro valore e sulla politica di espansione che Firenze conduceva attraverso di essi, cfr. G. SORANZO, *Collegati, Raccomandati, Aderenti negli Stati Italiani dei secoli XIV e XV*, in « Archivio Storico Italiano », XCIX (1941), pp. 3-46; C. MAGNI, *I feudi imperiali rurali della Lunigiana nei secoli XVI-XVIII*, in *Studi di Storia e Diritto in onore di Enrico Besta per il quarantesimo anno del suo insegnamento*, Milano 1939, III, p. 53 ss.

(48) A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848*, I, Firenze 1850, p. 222 ss. Sul conflitto giurisdizionale con la Santa Sede, cfr. anche A.S.F., *Archivio dei Confini*, filze 444-446.

su cui esso si resse in un lungo equilibrio quasi incontrastato, per circa due secoli. Ma, occorre chiedersi, in quale misura esse furono davvero il frutto dell'iniziativa politica di Cosimo I? In quale misura l'organizzazione territoriale del Principato differì da quella della Repubblica?

La Romagna granducale rappresenta un buon terreno d'osservazione sotto questo punto di vista. All'inizio del suo principato Cosimo I aveva dovuto fronteggiare in questa zona una situazione particolarmente agitata e pericolosa. Non era stato difficile, infatti, per i fuorusciti fiorentini capitanati da Piero Strozzi, far leva sui contrasti tradizionali tra le antiche fazioni locali di Castrocaro, quella filomedicea dei Corbizi, e quella che si professava repubblicana dei Del Bello (49), e stringere con quest'ultima una pericolosa alleanza. Se il sollevamento a Castrocaro fu soffocato ancora in fase organizzativa, tuttavia neppure la decisiva sconfitta dei fuorusciti fiorentini a Montemurlo riuscì a ricondurre l'ordine nella zona. Ed ancora dopo la guerra di Siena la strada che Piero Strozzi percorse, con connivenze interne, per uscire dai confini del Granducato, passava per Castrocaro (50).

In questo quadro, e non senza rispondenze con misure analoghe che non molti anni dopo venivano prese per rafforzare il controllo delle zone di confine per esempio nel Bolognese (51), Cosimo I dispose un riordinamento delle giurisdizioni romagnole. Con atto pubblico del Senato dei Quarantotto il 23 agosto 1542 si stabilì che in futuro il Capitano di Castrocaro dovesse condurre con sé, oltre al suo seguito usuale, un nuovo giudice ed un notaio che gli fosse addetto; e perché potesse affrontare la spesa, gli si concedeva per un anno il diritto di nominare gli ufficiali delle comunità di Galeata, Tredozio e Montalto, fino ad allora eletti dalle stesse comunità. Si delegavano inoltre al Capitano di Castrocaro ed al suo giudice gli appelli delle cause civili giudicate da tali ufficiali, nonché, qualora gli appellanti preferissero ricorrere in questa sede anziché, come era normale, alla Ruota

(49) Cfr. B. VARCHI, *Storia fiorentina*, III, Firenze 1838-1841, pp. 296-298; G. B. ADRIANI, *Istoria dei suoi tempi*, Venezia 1587, pp. 37-38. Cfr. anche G. MINI, *Illustrazione storica dell'antico castello di Castrocaro collegata ai principali avvenimenti delle città e castella d'Italia*, Modigliana 1889, p. 291 ss.; sui personaggi principali implicati nella congiura cfr. anche G. MINI, *Albo degli uomini illustri di Castrocaro*, Forlì 1914.

(50) MINI, *Illustrazione storica*, cit., p. 300.

(51) Cfr. A. PALMIERI, *Gli antichi vicariati dell'Appennino bolognese e la costituzione amministrativa moderna*, in « Atti R. Dep. di Storia Patria Prov. Romagna », s. III, XX (1901-1902), p. 350 ss.

di Firenze, l'appello dalle sentenze nelle cause civili del Capitano di Palazzuolo, del Capitano di Marradi e di quello di Modigliana. Al Capitano di Castrocaro venivano inoltre riservate le cause per rottura di paci o tregue — essenziali al mantenimento dell'ordine pubblico in un mondo ancora agitato da contrastanti fazioni — qualora comportassero pene superiori ai cento ducati. Si concedeva infine al Capitano, con il suo giudice, piena autorità e giurisdizione, *mero et mixto imperio* sopra « la cognitione, decisione et condemnatione di tutte le cause criminali che in futuro occorressino nelli Capitaneati et Podesterie soprannominate »: giurisdizione esclusiva nei casi di « ferite notabili homicidi cospirazioni assassinamenti di strade tumulti ragunate ricetta di sbanditi et prohibitioni d'arme », prevenzione tra il Capitano di Castrocaro e gli altri nei casi restanti (52). Anche nel *Bando sopra i rettori che vanno in officio* del 13 febbraio del 1546, con il quale il Granduca ed i suoi consiglieri stabilivano seguito, funzioni e stipendi dei giurisdicenti maggiori, veniva rilevata in modo particolare l'importanza del Capitano di Castrocaro: « et perché questo Commissario ha bisogno di maggior forza per risiedere in luogo dove conversa spesso copia di banditi e di persone pericolose e per dovere aver sempre l'occhio alla salute e al quieto et pacifico vivere in tutta la provincia di Romagna »; si deputavano al suo servizio « un capitano ovvero bargello con otto birri »: essi sarebbero stati stanziati a Castrocaro, ma avrebbero anche potuto intervenire, per questioni criminali, in Val di Bagno (53).

(52) A.S.F., *Senato dei 48*, 5, c. 10 ss.

(53) CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., I, p. 276. Minor rilevanza ha la suddivisione in due capitanati distinti della circoscrizione precedentemente unica di Marradi e Palazzuolo, decretata con atto pubblico del Senato dei 48 del 26 novembre 1540 (A.S.F., *Senato dei 48*, 4, cc. 78 r. - 80 r.). Si stabilì allora che a Marradi vi fosse un capitano in carica per un anno, ed a Palazzuolo un secondo capitano, in carica per un solo semestre all'anno. Entrambi avrebbero avuto giurisdizione illimitata, civile, criminale e mista. Per il semestre in cui sarebbero rimasti senza rettore inviato da Firenze, gli abitanti di Palazzuolo avrebbero potuto eleggersi come giudicante un notaio immatricolato a Firenze: questi avrebbe avuto la stessa giurisdizione del capitano nelle cause civili e miste (salvo la possibilità per gli abitanti di Palazzuolo di rivolgersi al Capitano di Marradi per le cause al di sopra dei 100 fiorini). Le cause criminali che « fussero di importantia » sarebbero spettate al Capitano di Marradi, mentre le cause minori, « per bastonate, percosse, ferite leggieri et altri simili eccessi et delicti non maggiori », sarebbero state di pertinenza del notaio. Gli appelli dovevano venir inoltrati alla Ruota di Firenze. In caso di sollevamenti popolari era previsto fin dal 1540 l'intervento del Capitano di Castrocaro. La suddivisione, che doveva corrispondere ai desideri di decentramento delle popolazioni locali, provocò tuttavia serie difficoltà di ordine finanziario: nel 1550, gli uomini di Palazzuolo, « trovandosi gravati da molte spese et con molto debito » chiesero la revoca della provvi-

Un bargello e otto sbirri per l'intera Romagna granducale non rappresentano, sembra, un aumento cospicuo delle forze dell'ordine, che dovevano continuare a svolgere i loro compiti con l'aiuto tradizionale delle popolazioni locali. Né l'aggiunta di un nuovo giudice con un proprio notaio nel seguito del Commisario di Castrocaro costituisce un ampliamento rilevante dei ruoli subalterni nella burocrazia giurisdizionale. In effetti il confronto tra la costituzione delle « famiglie » dei Rettori all'epoca di Cosimo I e la costituzione delle stesse in epoca repubblicana, che si può effettuare facilmente sulla base dei Registri degli estrinseci del '400 e del '500, non permette di concludere che sotto Cosimo I vi sia stato un rafforzamento delle strutture burocratiche, un aumento sensibile degli impieghi, almeno nel settore giurisdizionale, né in Romagna né altrove (54). Di fronte ad una situazione particolarmente tesa come quella romagnola, il primo Granduca, non molto diversamente da come avrebbe fatto per diverse altre zone nel 1580 il suo successore (55), reagiva invece concentrando i poteri giurisdizionali nelle mani di un'unica per-

---

sione del 1540, ed ottennero la semplice sospensione della nomina del capitano per sei mesi (A.S.F., *R. Consulta* 22 (*alle Tratte*), *Leggi Novissime 1505-1595*, c. 255). Il 28 aprile 1557 (*ibid.*, cc. 220-221), i due capitanati vennero riunificati e si stabilì che il capitano risiedesse sei mesi a Palazzuolo e sei mesi a Marradi, poiché « per essere il viaggio lungo et cattivo et spendersi assai in vetture et gabelle, fanno poco avanzo, di sorta che pochi son quelli che siano apti al governo voglin tale officio accettar ». L'aspirazione al decentramento urtava dunque contro un'insufficienza delle strutture burocratiche periferiche, dovuta a ragioni economiche. L'unificazione parziale dei due capitanati durava ancora sotto Gian Gastone de' Medici.

(54) Prendendo ad esempio come termini di confronto i registri degli estrinseci dei periodi 1455-1475 (A.S.F., *Tratte*, 68) e 1556-1587 (A.S.F., *Tratte*, 73) non si constata nessun aumento rilevante né nel numero dei rettori periferici, né in quello dei membri del loro seguito: se a Castrocaro il numero dei giudici e notai che il rettore deve recare con sé aumenta da due a quattro, ai tre « domicelli » e diciassette « famuli » del 1475, succedono, oltre agli otto sbirri dipendenti dal 1545 dal bargello di Romagna, solo quattro « berroviarii »; il numero delle cavalcature viene ridotto da sei a due. Nel Capitanato di Marradi e Palazzuolo il numero dei notai resta immutato, ed i cinque « famuli » del 1475 cedono il posto a due soli « berroviarii ». Nel Capitanato di Val di Bagno dal 1457 in poi il numero dei notai resta immutato; ma i sei « famuli » del 1457 vengono ridotti a tre soli « berroviarii ». Analoga è la situazione nel Vicariato di Firenzuola (numero dei notai immutato, diminuzione drastica del numero degli sbirri, da due « domicelli » e dieci « famuli » a due soli « berroviarii »), nella Podesteria di Modigliana (numero dei notai immutato, riduzione degli sbirri da sei « famuli » a due « berroviarii »). Completamente immutato è il seguito del Rettore della Podesteria di Portico. Si tratta, ripetiamo, di constatazioni limitate ad un solo settore, quello giurisdizionale, che andrebbero integrate con uno studio complessivo della bassa amministrazione periferica dello Stato fiorentino. Esse devono tuttavia indurre a parlare con una certa cautela e discernimento di gonfiamento burocratico a proposito del Principato mediceo nel '500.

(55) A.S.F., *R. Consulta* 22 (*alle Tratte*), cc. 278-279: Provvigioni sui Vicariati di Pescia, Poppi, Anghiari e sul Capitanato di Fivizzano, nelle quali si attribuisce tutta la giurisdizione criminale ai vicari, sottraendola ai podestà che ne dipendevano.

sona, particolarmente fidata, sulla quale egli stesso poteva esercitare un controllo diretto, mediante l'elezione « a mano » e con continui rapporti personali (56). Contemporaneamente venivano limitate alcune importanti autonomie locali: solo a Montalto fu restituito, dopo il 1551, il diritto di eleggersi il proprio giudicante (con la clausola che l'ufficiale eletto dovesse sottostare all'approvazione del Magistrato Supremo) (57); a Galeata ed a Tredozio gli ufficiali continuarono invece ad essere nominati dal Capitano di Castrocaro, mediante vendita del banco. Anche in una delle regioni piú periferiche del Granducato si manifestava cosí quello che appariva già ai contemporanei uno dei caratteri essenziali dell'assolutismo di Cosimo I: che fu potere personale, esercitato non già tramite una pletorica burocrazia gerarchicamente ordinata, ma attraverso forme di controllo e di intervento diretto: « ... non lo stato né i quarantotto né i consiglieri principalmente, ma Cosimo solo governava il tutto, né si diceva o faceva cosa alcuna né cosí grande né tanto piccola alla quale egli non desse il sí o il no » (58).

Di un'altra innovazione istituzionale di Cosimo I la nostra carta, come si è già accennato, tiene conto: dell'istituzione delle cancellerie dei Nove Conservatori della giurisdizione e dominio fiorentino. Lo stesso Magistrato dei Nove era frutto del riordinamento degli organi centrali di governo operato dal primo granduca: esso era stato istituito il 26 febbraio 1560, come fusione delle due magistrature preesistenti degli Otto di Pratica, competenti sulle controversie tra comunità soggette e tra comunità e privati, e dei Cinque del contado e distretto, cui spettava invece la sovrintendenza agli affari economici delle comunità. Non sta certo a noi ricostruire in questa sede la politica generale di Cosimo I riguardo all'amministrazione del dominio, in cui l'Anzilotti ravvisò una tendenza all'uniformità al di sopra degli statuti ed autonomie particolari, e soprattutto l'intento di salvaguardare gli interessi fiscali dello Stato, « sacrificando l'autonomia locale

---

(56) Sulla qualità dei Capitani di Castrocaro cfr. G. MINI, *Serie cronologica dei Capitani e Commissari generali della Romagna toscana dal 1500 al 1695*, in « *Giornale Araldico Genealogico e Diplomatico* », V (1896), pp. 8-12, 89-100, 156-175, 255-290.

(57) « *Supplica degli uomini di Montalto* », 22 aprile 1551, in A.S.F., *Senato dei* 48, 8, c. 43.

(58) VARCHI, op. cit., p. 300. Sui diversi modi purtroppo non cartografabili in cui si esplicava l'intervento diretto del Granduca nell'amministrazione della giustizia (diritto di grazia, sovrintendenza dell'Auditore fiscale sui processi criminali ecc.) cfr. ANZILOTTI, *La costituzione*, cit., p. 93 ss.

ai bisogni ed agli scopi del governo centrale » (59). L'istituzione delle cancellerie si inserisce ad ogni modo pienamente in questo quadro, e ne rappresenta anzi uno dei momenti essenziali, ancora piú che non la creazione del Magistrato dei Nove, la quale tendeva soprattutto a rendere piú efficiente ed organico il funzionamento di organismi preesistenti.

Già negli ultimi anni del granducato di Cosimo I il Magistrato dei Nove « per concessione et comando di Sua Altezza Serenissima » deputava dei cancellieri che risiedevano in alcuni centri di giurisdizione (in Romagna, dove, come in genere nelle zone di confine, le cancellerie erano piuttosto fitte, a Castrocaro, Marradi, Firenzuola, Galeata, Portico, Verghereto) (60). Tuttavia solo un anno dopo la morte di Cosimo I si ebbe una *Istruzione da darsi alli Cancellieri del distretto del modo che hanno a governare i popoli commessi alla cura loro e di quello che sono obligati observar et far risoluta e stabilita il 16 di maggio 1575* (61). Non si può escludere, naturalmente, che Francesco I nel codificare i compiti dei cancellieri li abbia in parte anche modificati; tuttavia non è inutile esporre le grandi linee dell'Istruzione, che doveva pur riflettere la pratica degli anni precedenti. I cancellieri erano tenuti a partecipare personalmente « alli partiti deliberationi et altri negotii dei Vicariati Potesterie Commissariati et altri luoghi sottoposti alla custodia sua, secondo l'occorenze », né potevano « li Rappresentanti qualsivoglia luogo disporre né deliberare cosa alcuna senza l'intervento di detto Cancelliere, il quale debba tutto scrivere di sua mano ne' libri dove si debbe e di tutto rogarsi con le debite circostantie. E tutto quello che facessino li Rappresentanti e facessino senza lui sia di nessun valore come se fatto et deliberato non fussi ».

Il cancelliere doveva controllare le spese della comunità, che non potevano essere fatte senza il suo benestare; doveva vegliare sull'appalto e sull'amministrazione dei proventi comunitativi, impedendone in particolare ogni alienazione; doveva, insomma, provvedere alla conservazione dei patrimoni comunitativi, risorsa indispensabile per le esigenze finanziarie dello Stato. A questi compiti di natura economico-amministrativa altri se ne aggiungevano piú prettamente fiscali: il cancelliere doveva vegliare sul-

(59) ANZILOTTI, *La costituzione*, cit., p. 69.

(60) Cfr. *Partiti dal 1570 al 1574*, in A.S.F., *Magistrato dei Nove*, 12-14.

(61) A.S.F., *Magistrato dei Nove*, 3595, cit.

l'aggiornamento dei libri dell'estimo (o del decimino nel contado), preparare i daziaiuioli sui quali i singoli camerlenghi dovevano poi riscuotere le imposte dovute dai particolari, e controllare i conti dei medesimi camerlenghi. Si stabiliva così una pesante tutela sulle comunità, tanto più efficace proprio perché esercitata localmente da funzionari specializzati: come rivelano chiaramente gli atti di nomina, in effetti i cancellieri costituivano un gruppo ristretto di notai, adibiti permanentemente a quell'ufficio anche se assegnati di anno in anno a sedi diverse. Sotto Cosimo I veniva così sviluppandosi, accanto alla burocrazia giurisdizionale tradizionale, una nuova burocrazia prettamente amministrativa.

\* \* \*

Mutamenti, indirizzi nuovi che non vanno certo sottovalutati, soprattutto quando rivelino, come l'ultimo fenomeno analizzato, significative analogie con alcuni processi che si svolgono contemporaneamente o si svolgeranno più tardi in seno alle grandi monarchie assolute europee (62). Tuttavia, mentre l'Anzilotti, ricostruendo la costituzione dello Stato di Cosimo I a partire dalla riforma delle magistrature centrali, aveva sottolineato soprattutto gli elementi nuovi, la svolta rispetto al periodo repubblicano, mentre il Marrara, ponendo al centro della sua analisi le espressioni legislative della volontà politica del primo granduca, è pregiudizialmente portato a rilevare i momenti innovatori del Principato, una ricerca che, come la nostra, verta sulle strutture periferiche dello Stato, induce a rilevare anche gli elementi di continuità tra i due periodi.

Si potrebbe dire, un po' paradossalmente, che proprio la esigenza di sincronia imposta dalla tecnica cartografica ci ha costretti ad infrangere i confini temporali entro cui si sono tenuti tradizionalmente gli studi sul principato mediceo ed a risalire ben al di là dei suoi inizi: le fonti stesse obbligano a farlo. Né sotto Alessandro, né sotto Cosimo I, infatti, ebbe luogo una riforma generale delle strutture giurisdizionali ed amministrative del dominio, analoga a quella attuata in seno alle magistrature centrali; e per chiarire le diverse situazioni da cartografare è

---

(62) F. A. HARTUNG-R. MOUSNIER, *Quelques problèmes concernant la Monarchie absolue*, in *X Congresso Internazionale di Scienze storiche*, Roma 4-11 settembre 1955, IV, Firenze 1955, p. 29 ss.

quindi necessario, quando non vi siano particolari leggi granducali a cui riferirsi, ricorrere ai capitoli stipulati all'atto di sottomissione delle nuove terre a Firenze, ai quali il primo granduca riconosceva ancora una sostanziale validità (63) o, meglio ancora, agli statuti che, come si è detto, le comunità avevano il diritto di darsi e riformare, sottoponendoli all'approvazione periodica delle autorità centrali di Firenze. Testimoni preziosi dei rapporti intercorrenti tra la città dominante e le comunità soggette, essi consentono innanzitutto di ricostruire l'origine, ed il senso storico, di quelle autonomie giurisdizionali che contrassegnano qui e là la nostra carta: talvolta residui di antichi privilegi, risalenti agli inizi stessi della dominazione fiorentina, come nel caso in cui vengano riconosciute prerogative giurisdizionali a magistrature locali (64); talaltra frutto di « grazie » posteriori, della concessione, ad esempio, magari revocata e poi reiterata, del diritto di eleggersi un proprio giudice a qualche comunità periferica, cui i rettori fiorentini ed i loro notai non potevano fornire un adeguato servizio (65). Nell'un caso come nell'altro, sia che si tratti del riconoscimento di antichi privilegi, oppure delle debolezze dell'apparato giurisdizionale fiorentino nelle zone più eccentriche del dominio, queste residue forme di autonomia meritano di essere sottolineate; la loro presenza tempera il quadro eccessivamente monolitico, rigidamente accentrato dell'assolutismo di Cosimo I, tratteggiato dalla storiografia recente e meno recente e rivela l'esistenza anche nel suo seno di quelle contraddizioni interne tra la « concentrazione del potere al vertice » e la sua « ridotta irradiazione alla base » che il *Vicens Vives* se-

---

(63) Capitoli dei Castelli romagnoli, in A.S.F., *Capitoli*, 47 e 64, *passim*. Testimoniano il rispetto che Cosimo I aveva per gli antichi capitoli i criteri seguiti nella revisione delle esenzioni dalle gabelle del 1545 (CANTINI, *Legislazione toscana*, cit., I, p. 332 ss.). Venivano allora distinte due categorie: terre esenti per « grazie, concessioni, o consuetudini », le cui esenzioni vengono abolite (salvo rinnovo della grazia) e comunità esenti « per capitoli o patti ». In questo secondo caso le esenzioni vengono sospese per tre anni, ma verranno restituite, dopo verifica dei titoli, senza altra formalità. Le esenzioni fiscali non sono rappresentate nella carta giurisdizionale-amministrativa: rientreranno piuttosto, secondo il programma dell'*Atlante Storico* discusso nel Convegno di Gargnano del settembre 1968 (Atti in corso di stampa), in una carta della viabilità, dogane, pedaggi, ecc.

(64) Vedi nota 27.

(65) Vedi nota 23: Sorbano ottenne il privilegio di eleggere il proprio giudice nel 1466; Badia Tedalda nel 1559.

gnalava a proposito di altre strutture statali nei secoli XVI e XVII (66).

Tuttavia, senza ricorrere a termini di confronto più efficaci ma più lontani, quali le strutture vastamente feudali del Regno di Napoli e Sicilia (67) o le autonomie delle città dello Stato veneto di Terraferma (68), basta pensare ai rilevanti privilegi giurisdizionali e fiscali delle terre capitolate del Senese prima della loro annessione a Firenze, alle estese *enclaves* feudali della Maremma (69), per cogliere, nel contrasto, l'organicità, la compattezza delle strutture giurisdizionali ed amministrative del dominio fiorentino cinquecentesco. Ma anche quest'accentramento, pur voluto ed accentuato, come si è visto, da Cosimo I, risale ad un'epoca assai precedente agli inizi del Principato. È sufficiente scorrere i registri degli uffici estrinseci, conservati nell'Archivio delle Tratte (70), per constatare come le circoscrizioni giurisdizionali cinquecentesche, le prerogative dei diversi rettori, le disposizioni stesse relative al loro seguito ed al loro stipendio, ripetano, in una sostanziale continuità, circoscrizioni, prerogative e disposizioni quattrocentesche. Il senso di una svolta, di una strutturazione nuova del dominio, si ha invece tra la fine del '300 e gli inizi del '400.

In Romagna Firenze, come si è visto, era venuta allora ampliando notevolmente i propri domini, mediante acquisti, campagne militari, e la trasformazione di precedenti rapporti di accomandigia in rapporti di sudditanza; ma non è questo l'unico tratto nuovo. Nella misura in cui capitoli e statuti consentono di ricostruire le strutture del dominio fiorentino nelle zone che nella seconda metà del '300 già ne facevano parte, esse sembrano

(66) J. VICENS VIVES, *Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII*, in *XI Congrès International des Sciences Historiques, Stockholm 21-28 agosto 1960, Rapports, IV (Histoire Moderne)*, Uppsala 1960, pp. 4-5.

(67) Cfr. le tesi solo parzialmente contrastanti di R. VILLARI, *La Rivolta antispagnola a Napoli (Le origini, 1585-1647)*, Bari 1967, pp. 8-29 e di G. GALASSO, *Dal Comune medievale all'Unità*, Bari 1969, pp. 83-139. Cfr. anche l'intervento di R. Villari al Convegno di studi dell'Atlante storico italiano, Gargnano settembre 1968 (Atti in corso di stampa).

(68) Cfr. A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e del '500*, Bari 1964; dello stesso cfr. l'intervento al Convegno di Gargnano (Atti in corso di stampa, cit.).

(69) MARRARA, *Storia Istituzionale*, cit., p. 127 ss.; U. MORANDI, *I Giudicanti dell'antico stato senese*, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1962), pp. 5-8.

(70) I registri degli estrinseci iniziano dal 1384: per il periodo 1334-1574 cfr. *Tratte*, 65-73.

essere state improntate all'inizio ad un netto decentramento giurisdizionale: non solo Modigliana (statuto del 1384), Portico (statuto del 1384), Premilcuore (statuto del 1379), ma anche Corniolo (1376), Castel dell'Alpi (1388) e tutti i comuni che saranno poi riuniti nella podesteria di Predappio (71) conservavano il diritto di imborsare e trarre i propri ufficiali. Se fin dal 1386 (o forse fin dalla guerra degli Otto Santi) (72) è provata l'esistenza di un « Capitaneus provinciae Florentinae in partibus Romandiolae », questi aveva probabilmente funzioni soltanto militari e parzialmente penali. Pochi anni dopo la situazione appare profondamente modificata: accanto al Capitano di Romagna, che dal 1403 risiede a Castrocaro, accanto ai preesistenti Vicari di Firenzuola e del Podere fiorentino, alla « Potestaria primi gradus » di Modigliana, ecco sorgere nel 1403 quella di secondo grado di Predappio, e nel 1404 quella di secondo grado di Portico, che ingloba, oltre a Portico e ad alcune terre minori, Premilcuore, Corniolo, Montesacco, dove amministrano la giustizia non più degli ufficiali eletti localmente ma i tre notai del Podestà, estratti dalle borse fiorentine. Come lo Herlihy ha osservato avvenire all'incirca negli stessi anni a Pistoia, anche nella Romagna granducale si assiste, tra la fine del secolo XIV e l'inizio del XV, alla transizione da un regime che si può definire ancora federativo ad una nuova « integrazione burocratica » dello Stato fiorentino (73), a quel « nuovo tipo di organismo politico: lo stato territoriale », di cui il Becker ha recentemente posto in luce alcune componenti politiche e sociali (74). E di esso non per caso nel 1415 lo statuto di Firenze di Paolo di Castro offriva una prima solenne codificazione (75).

Creazione di podesterie e vicariati non significa soltanto accentrimento delle funzioni giurisdizionali, presenza diretta della classe dirigente fiorentina nel dominio, ma raggruppamenti nuovi, una nuova distrettuazione, che influisce ovviamente anche sulla

(71) C. G. MOR, *Predappio e la genesi dei suoi statuti*, cit., pp. 64-70.

(72) D. MARZI, *Notizie di altri Archivi della Romagna toscana*, in « Archivio Storico Italiano », XV (1895), pp. 289-290.

(73) D. HERLIHY, *Medieval and Renaissance Pistoia. The Social History of an Italian Town, 1200-1430*, New Haven and London 1967, p. 229 ss.

(74) M. B. BECKER, *The Florentine Territorial State and Civic Humanism in the Early Renaissance*, in *Politics and Society in Renaissance Florence*, a cura di N. Rubinstein, London 1968, p. 109 ss.

(75) *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis 1415*, Friburgo 1783. Il terzo tomo è dedicato all'organizzazione del dominio.

struttura degli organi amministrativi locali. Neppure in questo campo l'epoca di Cosimo I segna innovazioni notevoli. Il Granduca ed i suoi consiglieri non si astennero, certo, dall'intervenire nelle questioni interne delle comunità; ma, se talvolta il loro intervento segnò una modifica delle strutture preesistenti (come a Modigliana, dove, nel 1545, la composizione del Consiglio comunitativo fu alterata, con l'immissione di un maggior numero di eletti del contado, a scapito degli eletti della terra) (76), più spesso esso ebbe un carattere conservatore, rispettoso delle situazioni preesistenti. Così, per esempio, nel 1557 la Pratica Segreta, ratificando gli statuti di Galeata, ordina che si imborsino « tutte quelle famiglie solite a havere tal uffici et più atte a far governo, ancoraché non sapessino scrivere e havessino lettere » (77); nel 1573 sopprime la riforma proposta dagli statuti di Dovadola, in base alla quale lo « squittinio » dei nomi da imborsare sarebbe ancora spettato agli Anziani, ma l'imborazione dei nomi « squittinati » sarebbe avvenuta ad arbitrio di quattro segretari nominati dagli Anziani, dal Podestà e dal Rettore della Badia: macchinoso sistema tendente ad una più forte limitazione del gruppo che deteneva gli uffici della comunità (78).

Neppure dal seno delle comunità scaturirono nel '500 tendenze profondamente innovatrici. Là dove esistono, gli statuti cinquecenteschi non si allontanano sensibilmente da quelli quattrocenteschi; molto spesso questi ultimi sono ancora considerati validi, insieme alle successive riforme parziali di cui sono stati oggetto, concernenti soprattutto la polizia rurale ed il danno dato. Si potrà abbassare, costretti dalla decadenza economica della comunità, l'estimo necessario per accedere alle cariche di gonfaloniere o di anziano, come avviene a Galeata nel 1556 (79); si potrà aumentare o diminuire il numero dei membri dell'arengo, come si fa a più riprese a Portico (80); si potrà modificare, o regolamentare esplicitamente il peso rispettivo che devono avere nel Consiglio generale gli uomini di una data terra e quelli del suo contado, come avviene a Castrocaro nel 1513 o a Modigliana

---

(76) G. POGGIOLINI, *Cenni storici sulla città di Modigliana*, I, Borgo San Lorenzo 1932, p. 104.

(77) A.S.F., *Statuti Comunità soggette*, 346.

(78) *Ibid.*, 300.

(79) *Ibid.*, 346.

(80) *Ibid.*, 648, riforme del 1459, del 1514, del 1523.

nel 1545 (81), sotto la pressione di contrasti vivi e durevoli tra contadini e borghigiani: tuttavia le strutture fondamentali non mutano. I piccoli comuni in cui all'inizio del '400 legifera e deputa gli ufficiali ancora un arengo popolare aperto, come quelli della Val di Bagno, del Vicariato di Firenzuola, o del Vicariato della Badia Tebalda, funzionano allo stesso modo nella seconda metà del '500; quelli in cui all'epoca di Cosimo uffizi e posti in Consiglio generale si tramandano entro una cerchia chiusa di famiglie, spesso mediante un sistema di « squittinio » che ricorda peculiarmente quello fiorentino, come Tredozio, Castrocaro, Modigliana, seguono le stesse norme già all'inizio della dominazione fiorentina. E già allora, per venire a fenomeni rappresentati dalla nostra carta, accanto a podesterie e vicariati che raggruppano comunelli amministrativamente e patrimonialmente distinti, a consigli di podesteria che ne sono la fedele emanazione, vi sono altre circoscrizioni, già corrispondenti a vere e proprie unità comunitative.

Resta da chiedersi in quale misura le strutture amministrative locali che a quel tempo si instaurarono fossero veramente nuove, in quale misura la distrettuazione della nuova città dominante, sovrapponendosi alle forme del mondo feudale e comunale preesistente alla conquista fiorentina, avesse fatto loro violenza o le avesse invece ricalcate (82). Per rispondere a tali quesiti bisognerebbe affrontare, sia pure da un punto di vista del tutto parziale, una storia che è ancora quasi completamente

(81) Mentre nello statuto generale di Castrocaro del 1404 (A.S.F., *Statuti Comunità soggette*, 207) si parla del Consiglio generale senza indicarne la composizione, in quello del 1513 (A.S.F., *Statuti Comunità soggette*, 208) si specifica che esso dovrà essere formato da venti uomini del comune di Castrocaro, dieci dei quali rappresenteranno la terra e dieci le balie di fuori. Lo stesso statuto rivela chiaramente l'esistenza di un contrasto tra *oppidum* e *comitatus* ed il predominio del primo, allorché, dopo aver constatato la tendenza esistente tra gli abitanti del Contado a trasferirsi a villa in *oppidum*, stabilisce che soltanto chi abbia risieduto nella « terra » di Castrocaro per venticinque anni possa essere consigliere del comune.

Contrasti analoghi ebbero luogo tra la terra di Modigliana ed il suo contado e condussero alla costituzione di due comunità distinte nel 1643 (cfr. POGGIOLINI, op. cit.).

(82) La contrapposizione delineata da SORBELLI, op. cit., p. 80, tra « aggrupamenti o distretti o podesterie o vicariati che dir si voglia obbedienti al concetto di organismo, di distrettuazione del grande comune cittadino o del signore » e « le prime federazioni spontanee dei comuni » se è essenziale nella storia delle origini degli uni e delle altre, non è altrettanto valida quando si consideri, come qui avviene, un periodo in cui le strutture dello stato territoriale appaiono ormai consolidate. Il problema è caso mai quello di vedere come queste si siano innestate sulle forme organizzative del mondo comunale e feudale preesistente, modificandole ed assimilandole. Sulle comunità create dai grandi comuni cittadini nei loro domini, cfr. anche PALMIERI, op. cit., p. 390.

da fare: quella della formazione dello stato territoriale fiorentino; e ciò esorbita dalle nostre ricerche. Tuttavia un confronto con la *Descriptio provinciae Romandiolae* fatta dal cardinale Anglico nel 1371 (83), fonte preziosa anche per la storia istituzionale della Romagna, permette di scorgere al di là del pesante intervento fiorentino, che spesso aggrega entro la stessa circoscrizione giurisdizionale e sotto lo stesso statuto castelli distinti e talora precedentemente appartenenti a feudatari diversi, come quelli della Val di Bagno (84) o di Galeata, anche alcuni elementi di continuità: il permanere, cioè, come comunità e circoscrizioni giurisdizionali distinte, di alcuni grossi castelli dominanti un loro antico contado, che al tempo del cardinale Anglico talvolta erano direttamente soggetti all'autorità della Chiesa, talaltra erano centri di feudi particolarmente estesi, come Castrocaro, Modigliana, Tredozio. L'origine dei due diversi tipi di organizzazione podestarile che abbiamo cercato di delineare nelle pagine precedenti risale agli albori stessi della conquista fiorentina.

Ma questa sarebbe un'altra carta. Se la carta istituzionale del Granducato di Toscana nel '500 di cui la presente è uno stralcio, verrà inserita, come dovrebbe, in un atlante, essa sarà sufficiente a indicare le grandi linee di tre secoli e mezzo di storia istituzionale del dominio fiorentino. A rilevare la novità delle strutture giurisdizionali ed amministrative rappresentate, e ad illuminarne la genesi, bisognerà premetterle appunto una carta dello Stato di Firenze alla fine del '300 o agli inizi del '400. La seguirà ovviamente la Toscana riformata da Pietro Leopoldo.

---

(83) In A. THEINER, *Codex diplomaticus domini temporalis Sanctae Sedis*, II, Roma 1862, pp. 1385-1389.

(84) P. CIAMPPELLI, *Storia di Bagno di Romagna e delle sue terre*, Bagno di Romagna 1930, p. 51 ss.